

# COVID-19

**Risoluzione dell' Agenzia delle Entrate del 27 aprile 2020, n. 21/E**

## **Chiarimenti dell' Agenzia delle Entrate al Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18**

L' Agenzia delle Entrate ha commentato le novità introdotte dal Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 (articoli 66 e 99) - di seguito Primo Decreto-Legge - relativamente alle erogazioni liberali in denaro effettuate alla Presidenza del Consiglio - *Dipartimento della Protezione Civile* (si vedano le nostre precedenti Comunicazioni).

Le erogazioni liberali in denaro devono essere effettuate tramite versamento bancario o postale, nonché tramite i sistemi di pagamento previsti dall' articolo 23 del Decreto Legislativo n. 241/1997 (i.e. carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari).

Le detrazioni fiscali non spettano, invece, per le erogazioni effettuate in contanti.

Per quanto concerne la documentazione attestante l' erogazione effettuata<sup>1</sup>, ai fini dell' ottenimento delle agevolazioni fiscali è necessario che dalla ricevuta del versamento bancario o postale, ovvero in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall' estratto conto della società che gestisce tali carte, sia possibile individuare:

- ◆ il soggetto beneficiario dell' erogazione liberale;
- ◆ il carattere di liberalità del pagamento;
- ◆ che tale pagamento sia finalizzato a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell' emergenza epidemiologica da COVID-19.

È sufficiente che dalle ricevute del versamento bancario o postale, ovvero dall' estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata, **risulti che il versamento sia stato effettuato su uno dei conti correnti<sup>2</sup>** dedicati all' emergenza epidemiologica COVID-19.

---

<sup>1</sup> Analogamente a quanto previsto per la generalità delle erogazioni liberali in denaro.

<sup>2</sup> **NOTA BENE:** si tratta del conto corrente con **IBAN IT84Z0306905020100000066387** (finalizzato alla raccolta dei fondi per finanziare l' acquisto di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), ventilatori, respiratori, attrezzature ed apparecchiature per sale di rianimazione, ecc.) e del conto corrente con **IBAN IT66J0306905020100000066432**, aperto ai sensi dell' O.C.D.P.C. del 5 aprile 2020, n. 660, è volto a costituire un fondo da destinare alle famiglie degli operatori sanitari che sono deceduti nello svolgimento delle proprie attività a causa del COVID-19.

## ATTENZIONE

Nel caso in cui i versamenti, ancorché finalizzati a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemologica da COVID-19, siano effettuati su conti correnti diversi da quelli sopra citati<sup>3</sup>, ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali, oltre alla ricevuta del versamento effettuato, sarà necessario che il Dipartimento della Protezione Civile rilasci una specifica ricevuta dalla quale risulti anche che le erogazioni sono finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemologica da COVID-19.

## NOTA BENE

Per quanto concerne le erogazioni di denaro pervenute per il tramite di collettori intermediari, di piattaforme di *crowdfunding*, degli enti richiamati dall'articolo 27 della Legge n. 133/1999, i contribuenti al fine di fruire delle agevolazioni devono essere in possesso, oltre che della ricevuta del versamento ovvero della ricevuta attestante l'operazione effettuata sulle piattaforme messe a disposizione dai collettori intermediari, o di *crowdfunding*, anche della attestazione rilasciata dal collettore, dal gestore della piattaforma di *crowdfunding* o dagli enti di cui al DPCM 20 giugno 2000, dalla quale emerga che la donazione è stata versata nei sopra citati conti correnti bancari dedicati all'emergenza COVID-19<sup>4</sup>.

### Per ulteriori approfondimenti:

Pirola Pennuto Zei & Associati – Ufficio Studi

♦ **Dott. Luca Occhetta:** [luca.occhetta@studiopirola.com](mailto:luca.occhetta@studiopirola.com)

---

<sup>3</sup> Ovvero qualora dalle ricevute di versamento non sia possibile ricavare il carattere di liberalità, il destinatario dell'erogazione, nonché la finalità della stessa.

<sup>4</sup> Cfr. le Risoluzioni Ministeriale n. 441/E/2008 e n. 160/E/2009, in tema di erogazioni liberali effettuate per il tramite dei datori di lavoro.